

**DELIBERAZIONE 18 SETTEMBRE 2014
448/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.
IN MATERIA DI OFFERTA DI SERVIZI DI FLESSIBILITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/gas;
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11, come successivamente modificato ed integrato;
- la relazione tecnica in data 17 gennaio 2014 trasmessa da ALNG, prot. Autorità n. 2139, del 24 gennaio 2014 (di seguito: relazione tecnica 17 gennaio 2014);

- la lettera di ALNG in data 11 giugno 2014, prot. Autorità n. 2358, del 26 agosto 2014 (di seguito: lettera 11 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 167/05, l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione, alla sua erogazione, ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
- l'articolo 10, della deliberazione 167/05 definisce i criteri per la programmazione della rigassificazione presso i terminali e prevede, al comma 10.4, che l'impresa di rigassificazione definisca nel proprio codice le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna;
- la fornitura di servizi di flessibilità da parte dei terminali di Gnl può contribuire all'aumento di liquidità e quindi alla concorrenzialità del mercato del gas naturale, nonché ad incrementare le risorse per il bilanciamento di sistema anche nell'ambito della sessione di mercato *locational*; inoltre comporta vantaggi per la gestione economica della sicurezza del sistema poiché, aumentando le risorse flessibili attivabili per mantenere l'equilibrio del sistema secondo criteri di mercato, consente di limitare il ricorso a misure di tipo amministrato quali, ad esempio, la massimizzazione delle importazioni in caso di emergenza;
- pertanto, con la deliberazione 502/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che:
 - a. le imprese di rigassificazione trasmettano per la valutazione dell'Autorità una proposta di aggiornamento dei propri codici di rigassificazione che disciplini l'offerta e l'erogazione di un servizio di flessibilità ai propri utenti che consenta di:
 - i. modificare il programma di rigassificazione su richiesta degli utenti con tempistiche che siano anche compatibili con la negoziazione nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
 - ii. mantenere il Gnl precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale;
 - b. unitamente alla proposta di cui alla lettera a. le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità, la data a partire dalla quale il servizio può essere reso disponibile agli utenti e la descrizione dei vincoli tecnici in base ai quali è stata formulata la proposta;

- c. il servizio di cui alla lettera a. sia offerto ed erogato sulla base di corrispettivi approvati dall’Autorità, definiti con successivo provvedimento;
- d. ai fini della definizione di tale provvedimento sia considerato un “periodo di sperimentazione” (fino al 31 dicembre 2015), durante il quale il servizio è erogato sulla base dei seguenti criteri transitori:
 - i. i corrispettivi applicati agli utenti sono stabiliti su proposta delle imprese di rigassificazione, formulata tenendo anche conto della stima dei costi incrementali, se alcuni, associati alla disponibilità e all’erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione di cui al punto b. nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l’offerta e l’erogazione del servizio;
 - ii. i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
 - A. a copertura dei costi incrementali di cui al punto b., sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall’impresa di rigassificazione e approvato dall’Autorità;
 - B. a copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite, per la quota eccedente l’importo sub A.;
 - C. per la parte eccedente gli importi di cui ai precedenti punti sub A e sub B., agli utenti del servizio di rigassificazione *pro quota* in base alla capacità di rigassificazione loro conferita che non hanno utilizzato;
- e. ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al punto c le imprese di rigassificazione trasmettano all’Autorità:
 - i. almeno su base semestrale, il rendiconto degli eventuali costi incrementali sostenuti per l’offerta del servizio;
 - ii. su base mensile, con riferimento al periodo a partire dal quale è erogato il servizio e fino al termine di cui al punto d., il rendiconto delle prestazioni di flessibilità offerte e utilizzate dagli utenti e i relativi ricavi;
- con la relazione tecnica del 17 gennaio 2014, ALNG ha trasmesso le informazioni richiamate alla precedente lettera b.;
- con lettera 16 maggio 2014, la società ALNG ha trasmesso la proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione finalizzata al recepimento delle disposizioni della deliberazione 502/2013/R/gas, nonché la proposta di articolazione tariffaria del servizio di flessibilità, richiamata alla precedente lettera d, sub i. In base alle predette proposte, ALNG offre ai propri utenti i due servizi di flessibilità e di stoccaggio temporaneo di cui ai precedenti punti a. sub i. e sub ii. L’effettiva disponibilità della flessibilità è subordinata ai vincoli tecnico operativi e commerciali del terminale e dipende, in particolare, dal grado di utilizzo della capacità del terminale;

- per quanto riguarda i corrispettivi, la proposta prevede che siano articolati come segue:
 - una componente fissa di accesso (CSS), a copertura dei costi fissi sostenuti e distinta in funzione della durata per la quale il servizio è sottoscritto (annuale, semestrale o mensile); l'entità della componente fissa assume un valore, riportato al mese, decrescente all'aumentare della durata del servizio sottoscritto;
 - una componente applicata in caso di effettivo utilizzo del servizio, a sua volta suddivisa in una parte costante (CAS), indipendente dalla variazione di programma richiesta, e in una variabile (CRF) in base alla variazione richiesta; la parte variabile è una funzione giornaliera del prodotto fra i volumi oggetto di modifica del programma e la differenza tra i prezzi del gas che si formano sul mercato del bilanciamento nei giorni di modifica e i prezzi del gas nel periodo successivo di compensazione della flessibilità utilizzata;
- tenuto conto del suo carattere innovativo e sperimentale, con comunicato del 16 giugno 2014, gli uffici dell'Autorità hanno pubblicato la documentazione trasmessa da ALNG con lettera 16 maggio 2014, al fine di consentire ai soggetti interessati di esprimere i propri commenti e osservazioni sulla versione da ultimo trasmessa risultante anche dalle modifiche apportate in esito alla consultazione precedentemente effettuata da ALNG;
- le osservazioni pervenute sono così riassumibili:
 - a. al fine di consentire una scelta consapevole circa la convenienza di accedere al servizio, è opportuno sia data maggiore trasparenza delle flessibilità attese su base annuale, stagionale e mensile e delle variazioni dei vincoli tecnici o operativi cui la disponibilità del servizio di flessibilità è condizionata; tali vincoli non sono esplicitati e ciò rende estremamente incerta qualsiasi valutazione di convenienza al momento di decidere la sottoscrizione del servizio;
 - b. l'introduzione del servizio di flessibilità presuppone che sia data maggiore certezza circa il profilo iniziale rispetto al quale la flessibilità è richiesta; a tale fine sono necessarie alcune ulteriori integrazioni e precisazioni alle modalità di definizione del programma di rigassificazione, chiarendo anche l'impatto di tali modifiche per gli utenti che non accedono al servizio di flessibilità. In particolare sarebbe opportuno che:
 - i. siano precisate le modalità per la gestione delle richieste di modifica del programma di rigassificazione già previste, ed in particolare le modalità con cui gli utenti possono richiedere modifiche al programma di rigassificazione prima della sua definizione al termine del mese M-1, precisandone i flussi informativi, e i margini di variazione entro i quali possono essere richieste le modifiche;
 - ii. sia data facoltà all'utente di rinunciare al diritto che il proprio programma non sia modificato a seguito dell'eventuale arrivo di un carico spot di Gnl, poiché ciò si traduce nella definizione di in un

- profilo iniziale disottimizzato; nell'attuale contesto di approvvigionamento, è preferibile, viceversa, che il profilo sia fin dall'inizio ottimizzato dovendo però assumere l'utente il rischio di modifica del proprio profilo necessario per consentire l'utilizzo di capacità spot eventualmente allocata successivamente alla definizione del programma di rigassificazione;
- iii. eventuali modifiche da parte del gestore al programma inizialmente fissato possano avvenire solo entro un termine ultimo oltre il quale le eventuali modifiche non richieste dall'utente, non ricomprese in casistiche predefinite, inclusa la forza maggiore, comportino il riconoscimento di corrispettivi dal gestore agli utenti;
 - iv. analoghi corrispettivi siano previsti, nel caso in cui il gestore del terminale non dia esecuzione alla prestazione resa disponibile e confermata all'utente nell'ambito del servizio di flessibilità; inoltre, nel caso di mancata o parziale messa a disposizione della prestazione di flessibilità confermata, non dovrebbe essere applicato il corrispettivo CAS, né dovrebbe ricadere sull'utente il corrispettivo previsto al Capitolo 9, § 4.4, del codice di rete di Snam Rete Gas per mancata disponibilità delle risorse di flessibilità approvvigionate presso la sessione di mercato *locational*;
- c. per quanto riguarda le condizioni economiche del servizio:
- i. la componente fissa (CSS) inizialmente potrebbe comportare una mancanza di interesse per il servizio, tenuto conto anche delle incertezze sull'effettiva possibilità di utilizzo sopra richiamate; inoltre l'entità delle riduzioni previste in caso di più sottoscrittori comporterebbero una sovraremunerazione per il gestore rispetto ai costi fissi effettivamente sostenuti;
 - ii. sarebbe preferibile che in luogo del corrispettivo CAS si applichi il solo corrispettivo variabile, dimensionato per consentire anche la copertura dei costi afferenti al corrispettivo CAS;
 - iii. il corrispettivo variabile (CRF) costituisce una remunerazione aggiuntiva non giustificata dai costi incrementali sostenuti per l'offerta e erogazione del servizio di flessibilità, già coperta dall'applicazione degli altri corrispettivi;
 - iv. l'indicizzazione del corrispettivo CRF ai prezzi di mercato crea incertezza sulla valutazione del costo finale del servizio, pertanto sarebbe preferibile un prezzo variabile fissato ex-ante, tenendo ad esempio conto, della volatilità media dei prezzi all'ingrosso in un opportuno intervallo;
- d. al fine di consentire una più agevole formulazione delle richieste sulla base delle informazioni pubblicate da Snam Rete Gas alle 15:00, è opportuno che il termine per l'invio delle richieste sia posticipato alle 16:30;

- e. analoghe considerazioni valgono per il servizio di stoccaggio temporaneo, circa il quale dovrebbe essere chiarita la possibilità di utilizzare tale servizio in caso di utilizzo di capacità spot;
- f. la previsione, contenuta all'allegato o, che individua anche il GME, oltre a Snam Rete Gas, fra i soggetti titolati a comunicare l'accettazione dell'offerta presso la sessione di mercato *locational* ai fini della modifica del programma di rigassificazione non è coerente con l'attuale assetto del bilanciamento che attribuisce al responsabile del bilanciamento la gestione degli adempimenti per la modifica delle programmazioni in esito alla predetta sessione.

CONSIDERATO CHE:

- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione e richiamate alle precedenti lettere a e b hanno evidenziato la necessità di integrazioni al servizio di rigassificazione ed al servizio di flessibilità funzionali a renderne più efficiente la gestione e la fruibilità da parte degli utenti, aumentandone conseguentemente il valore;
- tuttavia, quanto prospettato alla lettera b, sub iii, comporta una integrazione dell'attuale assetto delle responsabilità e dei rischi connessi alla gestione della programmazione ulteriore rispetto a quanto necessario per l'introduzione del servizio di flessibilità;
- la definizione dei corrispettivi del servizio di flessibilità è limitata al periodo di sperimentazione e potrà essere rivista, ove opportuno, sulla base dei risultati (anche in termini di costi e ricavi) e delle informazioni acquisite durante il medesimo periodo; le informazioni e i risultati che verranno raccolti risultano inoltre essenziali anche al fine di valutare l'opportunità e l'efficienza delle integrazioni e delle modifiche richieste dagli utenti e richiamate alla lettera c;
- tuttavia alcune delle modifiche richiamate alla precedente lettera c appaiono sin da ora idonee a promuovere l'efficiente accesso al servizio di flessibilità e alla sua erogazione, in particolare per quanto riguarda l'estensione dei meccanismi di ripartizione dei costi fissi di accesso nel caso il servizio sia sottoscritto da più di un utente (lettera c, sub i) e la possibilità per l'utente di poter optare per l'applicazione di un corrispettivo definito ex-ante (lettera c, iv);
- a quest'ultimo riguardo, il corrispettivo definito ex ante dovrebbe assumere un valore che consenta di ottenere un livello di ricavi corrispondente a quello derivante dall'applicazione del corrispettivo CRF, sulla base di uno scenario atteso di disponibilità del servizio e di variazione infragiornaliera dei prezzi;
- è tuttavia opportuno che il corrispettivo definito ex-ante, costituisca una alternativa opzionale a disposizione dell'utente, posto che il corrispettivo CRF così come attualmente proposto consente di aumentare la fruibilità del servizio poiché minimizza per l'utente il rischio connesso alle variazioni del prezzo

giornaliero nella scelta di attivare il servizio (ciò in quanto il corrispettivo è dovuto solo se l'utente ha avuto vantaggio e proporzionalmente ad esso);

- in relazione a quanto richiamato alla lettera c, sub iii, la previsione di un corrispettivo ulteriore rispetto a quelli a copertura dei costi incrementali è conforme con le previsioni della deliberazione 502/2013/R/gas ed in particolare con il punto 4 che prevede che i corrispettivi applicati tengano anche conto del costo della capacità di rigassificazione la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio; in ogni caso, ai sensi del punto 4b, sub iii, della deliberazione 502/2013/R/gas, eventuali ricavi del servizio di flessibilità ulteriori ai costi incrementali e ai ricavi riconosciuti non coperti dai corrispettivi tariffari applicati alle capacità conferite, sono ripartiti tra gli utenti del terminale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare per quanto di competenza la proposta di modifica del codice di rigassificazione e la relativa proposta dei corrispettivi applicabili trasmessa da ALNG, subordinatamente alle modifiche funzionali a risolvere le criticità sopra richiamate;
- prevedere che ALNG predisponga una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione relativa alla disciplina applicabile nel caso di modifiche non richieste dagli utenti al programma di rigassificazione

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di modifica del codice di rigassificazione trasmessa da ALNG con lettera 11 giugno 2014 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A), subordinatamente alle modifiche ed integrazioni individuate all'Allegato B;
2. di approvare l'articolazione dei corrispettivi e la relativa quantificazione contenuti nella proposta trasmessa da ALNG con lettera 11 giugno 2013, subordinatamente alle seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) nel caso in cui relativamente ad un mese k più di un utente u abbia sottoscritto il servizio, il corrispettivo da applicare a ciascun utente relativamente al medesimo mese è determinato in base alla seguente espressione:

$$CSS_{u,mod}^k = \min \left\{ CSS_u^k; CSS_{min}^k * \frac{CSS_u^k}{\sum_u^n CSS_u^k} * \left(1 + \frac{n}{10} \right) \right\}$$

dove:

- CSS_u^k è il corrispettivo, riproporzionato su base mensile, che sarebbe stato applicato all'utente u nel caso in cui fosse stato l'unico sottoscrittore nel mese k ;
- CSS_{min}^k è il minore dei corrispettivi CSS_u^k relativi all'insieme degli utenti u che hanno sottoscritto il servizio nel mese k ;
- n è il numero di utenti che hanno sottoscritto il servizio nel mese k ;
- b) il termine P è posto pari a 0,25 per la sottoscrizione annuale;
 - c) sia consentito all'utente di optare, al momento della sottoscrizione del servizio, per un corrispettivo variabile unitario determinato ex ante in luogo del corrispettivo CRF; tale corrispettivo variabile è determinato in modo tale che, sulla base di uno scenario di riferimento in termini di prezzi giornalieri del gas naturale e di disponibilità del servizio, i ricavi derivanti dalla sua applicazione corrispondano ai ricavi attesi con l'applicazione del corrispettivo CRF;
3. di prevedere che, ai fini di fornire agli utenti elementi utili a valutare l'opportunità di sottoscrivere il servizio di flessibilità o di stoccaggio temporaneo, ALNG, sulla base delle capacità conferite e di ipotesi di utilizzo delle stesse, definisca e pubblichi le flessibilità che prevede possano essere rese disponibili su base annuale, stagionale e mensile, nonché i vincoli tecnici e operativi cui la disponibilità del servizio di flessibilità è condizionata;
 4. di prevedere che ALNG predisponga una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione, funzionale a:
 - a) disciplinare, ove possibile, i flussi informativi tra gli utenti, ai fini dell'individuazione dei margini operativi all'interno dei quali l'utente può presentare richieste di modifica del programma mensile delle riconsegne prima della sua definizione nel mese precedente a quello cui si riferisce;
 - b) integrare la disciplina della programmazione delle riconsegne con le modalità di gestione dei casi di modifica dei programmi di riconsegna, non richiesta dagli utenti; in particolare tale disciplina definisce:
 - i flussi informativi con gli utenti;
 - il termine ultimo entro il quale tale modifica può essere effettuata;
 - i casi in cui, le modifiche della programmazione effettuate oltre il termine di cui al precedente alinea, danno luogo all'applicazione di corrispettivi in capo all'impresa di rigassificazione;
 5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ALNG in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni